

CAPO III FATTORIE AGRINIDO

Art. 15 Definizione attivita' di agrinido

1. L'agrinido e' una struttura di accoglienza realizzata e gestita da un'azienda agricola, singola o associata, di cui all'articolo 3, comma 2, inserita in un contesto ambientale aperto e ricco di verde lontano da fonti di inquinamento, destinata ad accogliere bambine e bambini di eta' compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, in grado di assicurare la realizzazione di programmi educativi, pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari ai bambini.
2. L'agrinido e' organizzato e gestito nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e della legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona). L'agrinido puo' altresì organizzare servizi integrativi ai nidi d'infanzia previsti dalla l.r. 76/2000.
3. L'azienda agricola per poter esercitare l'attivita' di agrinido deve garantire il possesso dei requisiti tecnico strutturali e funzionali, organizzativi, professionali previsti dalle vigenti disposizioni regionali.